

**COMITATO REGIONALE E COMITATI AZIENDALI PER I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA***(Art. 22, commi 10, 11, 12 - Artt. 23 e 24)**ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i.,***PREMESSE**

La disciplina contenuta negli articoli 22, 23 e 24 dell'ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i. delinea i requisiti di rappresentatività per il livello di contrattazione nazionale, demandando alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità con le quali viene data attuazione alla negoziazione di secondo e terzo livello, con particolare riferimento alle modalità di esercizio delle funzioni a tal fine attribuite ai Comitati regionali e aziendali.

L'interpretazione sistematica degli articoli 22, 23 e 24 dell'ACN evidenzia l'intenzione delle parti di connotare l'attività dei citati Comitati come "prioritariamente finalizzata" alla definizione degli Accordi decentrati. A margine di tale attività principale vengono, inoltre, previste funzioni riconducibili all'esigenza di dare applicazione alla contrattazione collettiva (fornire indirizzi uniformi, formulare proposte ed esprimere pareri in ordine all'applicazione degli istituti contrattuali) anche in funzione dell'evoluzione delle politiche di programmazione socio sanitaria e del quadro normativo di riferimento.

Il vigente Accordo regionale prevede, in tal senso, che *"Considerato che le disposizioni del presente documento (AR) si inseriscono nell'attività regionale di programmazione socio sanitaria in continua evoluzione e che, pertanto, è necessario prevedere le modalità per adeguare l'Accordo regionale ad eventuali cambiamenti del SSSR, si assegna tale compito al Comitato regionale per la pediatria di libera scelta, attraverso l'adozione dei relativi pareri sulle materie di propria competenza"*.

Date tali premesse ne consegue l'impossibilità di distinguere a priori tra la semplice partecipazione ai Comitati per l'esercizio delle funzioni "non negoziali" e la partecipazione finalizzata alla trattativa e stipula della contrattazione decentrata, anche in funzione di aggiornamento della medesima.

Di qui la necessità di prevedere i medesimi requisiti sia per la partecipazione ai Comitati che per la partecipazione alla trattativa e stipula degli Accordi decentrati; nel prosieguo il riferimento alla partecipazione ai Comitati si intende necessariamente comprensivo delle attività di trattativa e stipula degli Accordi decentrati.

Il summenzionato quadro normativo di riferimento, recato dall'ACN 15 dicembre 2005, rimane sostanzialmente immutato anche ad opera dei successivi Accordi Collettivi Nazionali di cui alle Intese della Conferenza Stato Regioni 29 luglio 2009 (biennio economico 2006 – 2007) e 8 luglio 2010 (biennio economico 2008 -2009), tuttavia quest'ultimo:

- abroga l'art. 2 ACN 15/12/2005 e s.m.i., sostituito dalla rinnovata disciplina dei "Livelli di contrattazione";
- prevede l'attivazione della negoziazione di secondo livello e la sua conclusione entro 9 mesi dalla data di stipula dell'ACN per l'attribuzione delle risorse economiche destinate all'Accordo Integrativo Regionale (AIR).

Considerate le disposizioni innanzi richiamate e in ossequio alle indicazioni espresse in materia dalla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), il presente documento ha la finalità di aggiornare la disciplina demandata alla negoziazione regionale relativa alla partecipazione, alla composizione e al funzionamento dei Comitati regionali e aziendali per la pediatria di libera scelta.

**COMITATO REGIONALE****ACN - Art. 24 Comitato Regionale**

- 1) *In ciascuna Regione è istituito un Comitato permanente regionale composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, domiciliati nella Regione, di cui all'art. 22, comma 10.*
- 2) *La composizione del comitato prevede, oltre alla presenza di un rappresentante per ogni sigla sindacale firmataria dell'accordo collettivo nazionale, una quota aggiuntiva di rappresentanti delle stesse OO.SS. firmatarie, definita nell'ambito degli accordi regionali direttamente proporzionale alla rispettiva consistenza associativa, purché espressione di almeno il 10% del numero complessivo degli iscritti alle OO.SS.*
- 3) *E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.*
- 4) *Il Comitato permanente è preposto:*
  - a) *alla definizione degli Accordi regionali;*
  - b) *a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente Accordo e degli Accordi regionali;*
  - c) *a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale;*
  - d) *a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle Aziende e da medici di medicina generale, per la verifica di standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità.*
- 5) *L'attività del Comitato permanente è comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle Aziende per l'applicazione dell'Accordo nazionale e degli Accordi regionali ed è sede di osservazione degli Accordi aziendali.*
- 6) *La Regione fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale.*
- 7) *E' facoltà della parte pubblica e delle OO.SS. sostituire o propri rappresentanti in seno al comitato.*

Il Comitato svolge, altresì, le funzioni individuate dall'ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i. e dalla contrattazione regionale.

**a) Rappresentatività sindacale (ACN art. 22, commi 10 e 12)**

- 1) Sono legittimate alla partecipazione al Comitato regionale e alla trattativa e stipula degli Accordi Integrativi Regionali le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Collettivo Nazionale di rinnovo del biennio economico 2008 – 2009 (ACN 8 luglio 2010), in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 6, art. 22 dell'ACN - che abbiano un numero di iscritti a livello nazionale, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive – (ai sensi dell'art. 22, comma 10). A tal fine la consistenza associativa è quella rilevata annualmente dalla SISAC e successivamente oggetto di certificazione.
- 2) Nel caso in cui il requisito di cui all'ACN, art. 22, comma 6, sia stato conseguito mediante l'aggregazione di una o più organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale è univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli accordi come tale ed è rappresentato alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione oggettiva resti invariata (art. 22, comma 12).
- 3) Le OO.SS. che, pur non essendo firmatarie dell'ACN in vigore, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 22 dell'ACN, possono partecipare al Comitato regionale con un solo rappresentante in qualità di uditore.
- 4) Gli AIR sono resi esecutivi con provvedimento della Giunta regionale.

**b) Composizione**

- 1) La delegazione di parte pubblica è composta dall'Assessore regionale alla Sanità, o suo sostituto, con funzioni di Presidente e da altri membri effettivi, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale e delle Aziende ULSS della Regione, indicati dall'Assessore regionale alla Sanità. Il numero dei membri effettivi di parte pubblica non deve superare quello della delegazione sindacale. La parte pubblica contestualmente all'istituzione del Comitato individua e nomina i componenti sostituti.
- 2) In analogia con quanto previsto dalla disciplina del livello nazionale di contrattazione (art. 2 dell'Accordo di regolamentazione dell'accesso ai tavoli negoziali – SISAC) e in base a quanto disposto dall'art. 24 ACN:
  - ogni delegazione di parte sindacale è composta da un responsabile (rappresentante legale dell'organizzazione o suo delegato, domiciliato nel territorio regionale) per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria dell'ACN e da un numero di eventuali componenti aggiunti;
  - i componenti aggiunti della delegazione sono determinati in un numero massimo pari a 7 unità da attribuirsi in proporzione al numero di deleghe assegnate secondo la disciplina contrattuale ed in rapporto di 1 componente ogni ulteriore 10% di livello di rappresentatività sindacale regionale, attribuibile alla sigla di appartenenza, oltre il livello di rappresentatività regionale del 5%.

Il numero complessivo dei rappresentanti di parte sindacale del Comitato regionale non può in ogni caso superare le 10 unità.

- 3) Ai fini della composizione, la consistenza associativa è determinata, in sede di costituzione del Comitato e successivamente annualmente verificata, sulla base dei dati regionali forniti a SISAC e dalla stessa certificati, riferiti al 1° gennaio dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 22, commi 4 e 5 dell'ACN.
- 4) Le Organizzazioni Sindacali legittimate alla partecipazione al Comitato regionale, alla trattativa e alla stipula degli Accordi Regionali comunicano alla Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, i nominativi dei membri effettivi e dei membri supplenti.

**COMITATI AZIENDALI****ACN - Art. 23 Comitato Aziendale**

- 1) *In ciascuna Azienda, o ambito diverso definito dalla Regione, è costituito un Comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell'Azienda e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 22 comma 11. Composizione, compiti e modalità di funzionamento del Comitato sono definite dagli Accordi regionali.*
- 2) *E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.*
- 3) *Il Comitato aziendale esprime pareri obbligatori in merito a:*
  - a. *richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 38;*
  - b. *motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui all'art. 40, comma 4;*
  - c. *cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera e) e comma 3;*
  - d. *variazione degli ambiti di scelta;*
  - e. *individuazione delle zone disagiate;*
  - f. *individuazione delle zone carenti ordinarie;*
  - g. *scelte in deroga agli ambiti territoriali;*
  - h. *concessioni di ulteriori periodi di sospensione ai sensi del comma 3 lett. e) dell'art. 18*
- 4) *Il parere obbligatorio del comitato aziendale deve essere espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Superato tale termine il parere si intende espresso positivamente.*

- 5) *Inoltre il Comitato aziendale è preposto alla definizione degli Accordi aziendali, ad esprimere ogni altro parere e ad espletare ogni altro incarico attribuitogli dal presente Accordo o da Accordi regionali o aziendali.*
- 6) *L'Azienda fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario ad assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato aziendale.*
- 7) *E' facoltà della parte pubblica e delle OO.SS. sostituire i propri rappresentanti in seno al comitato.*

**a) Rappresentatività sindacale (ACN, art. 22, commi 11 e 12 e art. 23, comma 1)**

- 1) Sono legittimate alla partecipazione al Comitato aziendale, alla trattativa e alla stipula dell'Accordo Attuativo Aziendale solo le OO.SS. firmatarie dell'Accordo Nazionale e dell'Accordo Integrativo Regionale (ACN, art. 22, comma 11), se in possesso di almeno una delega a livello aziendale e in presenza di un terminale associativo legalmente domiciliato nel territorio.
- 2) Nel caso in cui il requisito di cui all'ACN, art. 22, comma 6, sia stato conseguito mediante l'aggregazione di una o più organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale:
  - è univocamente rappresentato da una sigla,
  - partecipa alle trattative e sottoscrive gli accordi come tale,
  - è rappresentato alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato,
  - mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione oggettiva resti invariata (ACN art. 22, comma 12).
- 3) Le OO.SS. che, pur non essendo firmatarie dell'AIR in vigore, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 22 dell'ACN, possono partecipare al Comitato aziendale con un solo rappresentante in qualità di uditore, se in possesso di almeno una delega a livello aziendale.
- 4) Gli AAA sono resi esecutivi con provvedimento del Direttore Generale.

**b) Composizione**

- 1) La delegazione di parte pubblica è composta dal Direttore Generale dell'Azienda o suo sostituto, con funzioni di Presidente, e da altri membri effettivi designati dal Direttore Generale in rappresentanza dell'Azienda. Il numero dei membri effettivi di parte pubblica non deve superare quello della delegazione sindacale. La parte pubblica, contestualmente alla costituzione del Comitato aziendale, individua e nomina i componenti sostituti.
- 2) In analogia a quanto previsto dalla disciplina del livello nazionale di contrattazione (art. 2 dell'Accordo di regolamentazione dell'accesso ai tavoli negoziali – SISAC) e a quanto previsto per il Comitato regionale:
  - ogni delegazione di parte sindacale è composta da un responsabile (rappresentante legale dell'organizzazione o suo delegato) e da un numero di eventuali componenti aggiunti;
  - i componenti aggiunti della delegazione sono determinati in proporzione al numero di deleghe assegnate secondo la disciplina contrattuale ed in rapporto di 1 componente ogni ulteriore 10% di livello di rappresentatività sindacale aziendale, attribuibile alla sigla di appartenenza, oltre il livello di rappresentatività aziendale del 5%.

Il numero complessivo dei rappresentanti di parte sindacale del Comitato aziendale non può essere inferiore al numero dei distretti dell'Azienda con un limite massimo di 7 unità.
- 3) Ai fini della composizione, la consistenza associativa è determinata, in sede di costituzione del Comitato e successivamente annualmente verificata, sulla base dei dati aziendali forniti a SISAC e dalla stessa certificati, riferiti al 1° gennaio dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 22, commi 4 e 5 dell'ACN.
- 4) Le Organizzazioni Sindacali legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Attuativi Aziendali comunicano alla Direzione Generale i nominativi dei membri effettivi e dei membri supplenti, entro i tempi stabiliti dalle Aziende.

**ISTITUZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI REGIONALE ED AZIENDALE**

- a) Il Comitato regionale e i Comitati aziendali vanno costituiti entro novanta giorni dall'approvazione del presente Accordo. Il provvedimento costitutivo individua i componenti titolari e i sostituti.
- b) I Comitati durano in carica fino alla nomina dei nuovi Comitati a seguito del rinnovo dell'ACN.
- c) Il Comitato regionale/aziendale può individuare al proprio interno, qualora se ne ravvisi la necessità, un sottogruppo a valenza tecnica la cui composizione ed il cui mandato verranno definiti dal Comitato stesso.
- d) Per la particolarità delle materie inserite nell'o.d.g. delle riunioni del Comitato, le parti possono, di volta in volta - tramite il Presidente per la parte pubblica ed il Segretario regionale per la parte sindacale - invitare altri soggetti in qualità di uditori esperti del settore (massimo uno per sigla sindacale).
- e) I pareri emessi dal Comitato vanno raccolti in un apposito elenco a disposizione di tutti gli interessati.
- f) L'Organizzazione sindacale che ha designato i propri rappresentanti nel Comitato regionale/aziendale, ai fini della revoca dei componenti precedentemente indicati, comunica alla Regione/Direzione Generale la loro sostituzione.
- g) I membri decadono dall'incarico dopo tre assenze consecutive ingiustificate.
- h) I Comitati sono validamente riuniti se è presente la maggioranza dei loro componenti.
- i) Gli accordi raggiunti in seno ai Comitati formano autonomi documenti che vengono allegati al verbale della seduta e sono sottoscritti dal Presidente e dai Segretari delle OO.SS aderenti. Gli accordi oggetto di trattativa si rendono esecutivi con apposito provvedimento.
- j) Le decisioni del Comitato assumono efficacia dal momento in cui la Regione/l'Azienda adotta idoneo provvedimento.
- k) Il componente titolare impossibilitato a presenziare ad una riunione del Comitato è tenuto ad avvisare il proprio rappresentante sostituto e a comunicare tempestivamente il nominativo del sostituto alla Regione/Direzione Generale.
- l) I supplenti partecipano alle riunioni dei Comitati con diritto di parola e di voto e godono di relativa indennità solo in caso di assenza dei titolari. Gli uditori non possono in alcun caso: ricevere attestato di partecipazione alla seduta, percepire alcuna indennità, esercitare il diritto di voto.
- m) Il Presidente, o suo delegato, provvede alla convocazione del Comitato almeno due volte l'anno e, in ogni caso, ogniqualvolta le parti ne ravvedano la necessità.
- n) I Comitati vanno convocati con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo situazioni d'urgenza.
- o) La parte pubblica fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario di parte pubblica.
- p) Il verbale ha funzione di resoconto degli argomenti trattati in ciascun incontro e delle posizioni assunte dalle parti pubblica e sindacali. Ciascun verbale è approvato nella seduta successiva. Per il solo Comitato regionale gli eventuali pareri espressi ed approvati nel corso della seduta, possono essere trasmessi alle Aziende Ulss anche prima dell'approvazione del verbale.
- q) La richiesta dei componenti di parte sindacale di inserire ulteriori punti all'ordine del giorno va comunicata alla Regione/Direzione Aziendale con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi rispetto alla data della riunione. Tali punti saranno aggiunti alla voce "varie ed eventuali".
- r) La documentazione relativa all'o.d.g. è depositata agli atti presso la segreteria dell'U.C. Assistenza Distrettuale e Cure Primarie della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria della Regione o dell'ufficio individuato dall'Azienda per presa visione, e ove possibile trasmessa via e-mail, in tempo utile prima di ciascuna seduta.
- s) Per la partecipazione dei componenti di parte sindacale ai Comitati, viene corrisposta ai soli membri titolari, o nel caso di assenza al loro sostituto, un'indennità onnicomprensiva di €154,94/riunione, in conformità alle condizioni stabilite all'art. 21, comma 1, dell'ACN. Tale indennità va corrisposta direttamente dall'Azienda d'iscrizione del medico ed indicata sotto la voce "rimborsi sostituzioni sindacali".

- t) Per la partecipazione alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 23, al segretario viene riconosciuto, nel caso le riunioni si svolgano fuori dell'orario di servizio e fatto salvo l'ordinamento dell'Ente di appartenenza, il compenso forfetario onnicomprensivo di € 51,65 lorde, a carico dell'Azienda ULSS di appartenenza.

#### **ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA**

Le disposizioni del presente Accordo entrano in vigore dalla data di adozione del provvedimento di approvazione e sostituiscono la disciplina precedentemente recata dalle DD.GRV nn. 304 del 9 febbraio 2001, 830 del 6 aprile 2001 e 517 del 28 febbraio 2006 e, per la parte di disciplina dei Comitati regionale e aziendale della pediatria di libera scelta, l'Accordo regionale approvato con la DGRV n. 2667 del 7 agosto 2006.

#### **Norma transitoria n. 1**

Il Comitato regionale per la pediatria di libera scelta istituito con la DGRV n. 517 del 28 febbraio 2006, salva la preliminare verifica della rappresentatività delle sigle sindacali firmatarie dell'ACN 8 luglio 2010, svolge le proprie funzioni sino ad approvazione dei provvedimenti regionali di approvazione del presente Accordo e di costituzione del nuovo Comitato regionale.

#### **Norma transitoria n. 2**

In forza delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 6, commi 3 e 20, con decorrenza 1° gennaio 2011 e sino a tutto il 31 dicembre 2013, l'indennità di cui ai precedenti punti s) e t) vengono ridotte rispettivamente a €137,90 e a €46,50 /seduta.

#### **Norma transitoria n. 3**

In sede di prima applicazione del presente Accordo, i Comitati aziendali devono essere costituiti entro trenta giorni dalla data di costituzione del comitato regionale. Tale disposizione si applica anche a quelle Aziende che hanno già provveduto a costituire un nuovo Comitato aziendale, per la parte di disciplina difforme.